



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

N. 18 del 12 maggio 2000

Sommario

- **Indennità di "vigilanza scalo" e "scorta treno"**
- **Procedimento disciplinare – perentorietà del termine**
- **Polizia Ferroviaria – rilascio titoli permanenti per utilizzo treni**
- **Pensioni, non conta solo la laurea per il riscatto**
- **Concorso 640 posti Vice Ispettore**
- **Centro Studi di Fermo**
- **Commissioni Sovrintendenti e Agenti Assistenti**
- **Carta di circolazione: entro tre mesi il duplicato al proprio domicilio**
- **Ingannare il fisco non è falso in bilancio**

Indennità di "vigilanza scalo" e "scorta treno"

Come preannunciato con un nostro comunicato, l'Amministrazione ha proceduto all'istituzione del capitolo di spesa per il pagamento delle indennità di cui all'oggetto.

Si trascrive di seguito la nota del Dipartimento concernente la questione.

"Per opportuna conoscenza si informa che il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ha istituito, come previsto dal comma 2 art. 27 L. 23.12.99 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile), il capitolo di entrata del Bilancio dello Stato (cap. 2439 art. 17) sul quale la Società "Ferrovie dello Stato" verserà gli importi destinati al pagamento degli arretrati e delle competenze

Numero 18 del 12 maggio 2000

spettanti al personale della Polizia Ferroviaria.
Con la prima riassegnazione di fondi sarà istituito d'ufficio, a cura del citato dicastero, il nuovo capitolo di spesa.
Quanto precede consentirà il pagamento delle indennità di "vigilanza scalo" e "scorta treno", spettanti per i servizi resi dalla Specialità alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e la corresponsione degli arretrati a far data dal 1998."

Procedimento disciplinare — perentorietà del termine

Ritenendola di estrema importanza, riassumiamo di seguito il contenuto della circolare n. 333.A/9808.B.1.1 del 13 aprile 2000, concernente l'oggetto.

"Con sentenza del 24/28 maggio 1999 n. 197, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della L. 19/1990.

Tale norma prevede che un procedimento disciplinare, avviato per la destituzione per gli stessi fatti oggetto di una sentenza penale di condanna, deve concludersi necessariamente nello spazio temporale di 90 giorni.

Alcuni giudici amministrativi con differenti ordinanze avevano eccepito l'illegittimità costituzionale di tale norma, chiedendo l'intervento dell'Alta Corte.

In estrema sintesi, i giudici remittenti hanno dubitato della legittimità della citata norma perché proprio per i procedimenti disciplinari più gravosi (quelli avviati per la destituzione a seguito di condanna penale) le Amministrazioni avrebbero "solo" 90 giorni per concludere il complesso iter procedimentale, a differenza degli altri casi nei quali, invece, rimarrebbero invariati i vecchi termini previsti dal T.U. 3/57 (90 giorni tra un atto e l'altro).

Stante quanto precede, secondo i giudici remittenti si recherebbe lesione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, perché il termine ristretto impedisce una ponderata valutazione di fatti che si pongono come gravissimi e che danno luogo in genere alla massima sanzione disciplinare, e quindi ci si troverebbe in presenza di una norma irrazionale che comprometterebbe le garanzie difensive dell'incolpato e il principio del buon andamento dell'Amministrazione. Inoltre palese sarebbe la irrazionalità nell'equiparazione tra sentenze penali pronunciate a seguito di patteggiamento e quelle pronunciate con i riti ordinari e quindi con il dibattimento.

La Corte Costituzionale con la predetta sentenza non ha ritenuto valide le cennate eccezioni ed ha sancito la legittimità costituzionale della norma in questione sulla base delle argomentazioni che di seguito si possono sintetizzare:

a) il termine di 90 giorni, per iniziare e concludere un procedimento disciplinare, deve essere preso in considerazione unitamente

all'altro termine stabilito dall'art. 9 citato e cioè quello di 180 giorni, dalla notizia della sentenza di condanna, per l'avvio dell'azione disciplinare. L'Amministrazione ha, quindi, un congruo lasso di tempo per esaminare le risultanze processuali e ciò prima di avviare il procedimento; seguono poi i 90 gg. Sui quali si sono incentrati i dubbi di costituzionalità.

- b) In relazione a quanto precede, il termine di 90 gg., secondo la Corte, è sufficiente per concludere il procedimento disciplinare, atteso che l'Amministrazione non deve procedere ad autonomi rilevanti accertamenti istruttori, dal momento che ha a disposizione tutti gli atti del dibattimento formati nei vari gradi di giudizio nel processo penale.
- c) Il termine dei 90 gg. Non è, invece, adeguato per le sentenze di condanna emesse ex art. 444 cpp (patteggiamento), considerato che in questi casi l'Amministrazione deve esperire autonomi accertamenti, che non sono stati eseguiti dal giudice penale.
- d) L'Amministrazione, per rendere più celere il procedimento disciplinare, può "comprimere" i tempi previsti dal T.U. 3/57 e dagli altri regolamenti che essa ha a disposizione, senza però intaccare i termini a garanzia dell'incolpato (termini di difesa).

Pertanto, sulla base della decisione della Corte, si evidenzia che i 90 giorni previsti dall'art. 9, 2° comma, L. 19/90 per concludere un procedimento disciplinare sono perentori, nel caso di procedimenti avviati conseguentemente a sentenze penali definitive di condanna emesse a seguito di dibattimento con rito ordinario, con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

Al riguardo si deve considerare che il procedimento disciplinare per il personale della Polizia di Stato, finalizzato all'irrogazione della destituzione, ha uno svolgimento particolarmente complesso che prevede sostanzialmente due fasi: una fase istruttoria e una fase dibattimentale (due sedute innanzi agli organi collegiali).

L'obiettivo da raggiungere è quello di abbreviare i tempi del procedimento disciplinare per farlo contenere nei 90 giorni."

Nel richiamare l'attenzione delle Segreterie provinciali circa le innovazioni introdotte in materia di procedimenti disciplinari dalla sentenza dell'Alta Corte, si ribadisce che presso la Segreteria Nazionale sono disponibili la circolare e la citata sentenza.

**Polizia
Ferroviaria**
—
**rilascio titoli
permanenti per
utilizzo treni**

In data 22 febbraio u.s., la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento per rappresentare la necessità di ampliare le possibilità di utilizzo dei titoli "permanenti" per tutto il personale della Polfer.

Riportiamo di seguito la risposta dell'Amministrazione fornita in merito: "In relazione a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con nota del 22 febbraio u.s., si fa presente che sono stati costituiti due gruppi di lavoro, tra la Società FS e il competente Ufficio di questo Dipartimento, per esaminare le varie questioni attinenti alla stipula di una convenzione per regolare i rapporti tra la Polizia Ferroviaria e le Ferrovie dello Stato.

In quell'ambito sarà esaminata anche la questione relativa alla concessione al personale della Polizia Ferroviaria di carte di libera circolazione e verranno tenute presenti le esigenze rappresentate, per l'inserimento in convenzione."

**Pensioni non
conta solo la
laurea per il
riscatto**

La Corte Costituzionale ha impresso una svolta decisiva alla nostra legislazione pensionistica. Di fronte alla richiesta di due distinte magistrature (il TAR della Lombardia e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia) ha notevolmente esteso il riconoscimento al diritto al riscatto, comprendendovi tutti i periodi di studio compiuti anteriormente all'entrata in servizio alla dipendenza dello Stato, a prescindere dalla laurea.

La risoluzione della Corte è tale da condizionare una riforma del combinato disposto dagli articoli 13 primo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 2 del D.Lgs 30 aprile 1997 n. 184 (attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) laddove questi non consentono al dipendente statale "di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post secondario)".

Con tale riconoscimento, si è posto fine all'irragionevolezza di una norma che, nella situazione presente, soprattutto in conseguenza dell'indirizzo interpretativo fornito dalla Consulta già nel 1990 (sentenza n. 535) cozzava contro i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 3 e 97 della nostra Costituzione.

Unici due requisiti, richiesti dalla Corte e posti in condizione di legittimità per il legislatore che si interesserà delle future rettifiche:

1) la natura del corso di studi riscattabile, che deve essere di livello universitario quindi post secondario;

2) l'esplicita previsione del titolo di frequentazione e di superamento di tale corso, da parte dell'amministrazione pubblica, "per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera".

Non ci sarà più nessuna distinzione dunque tra diplomi di laurea e altri titoli rilasciati anche da istituti e scuole riconosciuti del ministero della pubblica istruzione, purché accessori al possesso del titolo di studio di scuola secondaria e purché espressamente voluti ai fini concorsuali. Una chiarificazione preziosa, utilissima in merito agli effetti, ancora poco conosciuti della riforma universitaria in atto e alla sostanziale diversificazione dei titoli di studio che ne deriverà. (n. 52 del 21.2.2000).

Concorso 640 posti Vice Ispettore

Ci viene richiesto continuamente quando si terranno le prove preliminari del concorso per 640 posti allievo vice ispettore.

In merito si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale - "Concorsi ed esami" del 9 giugno 2000, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi.

Centro Studi di Fermo

Con circolare n. 559/D.3.H.1, del 28 marzo 2000, è stato reso noto il bando di concorso per l'assegnazione di n. 55 posti per l'anno scolastico 2000-2001 nel Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo così suddivisi:

per gli studenti di sesso maschile:

- n. 5 posti per la scuola media inferiore
- n. 25 posti per la scuola media superiore;

per gli studenti di sesso femminile:

- n. 5 posti per la scuola media inferiore
- n. 20 posti per la scuola media superiore.

Le domande di ammissione al citato Centro Studi - corredate dai documenti anagrafici, sanitari, scolastici e dal "foglio notizie" dell'aspirante, compilato in modo preciso ed esauriente in ogni sua parte - dovranno pervenire al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., tramite il Servizio Sociale della Questura di residenza del dipendente, entro il 15 giugno 2000.

Comm.ni Sov.ti e Ag.ti Ass.ti

Si comunica che le Commissioni in oggetto indicate si sono riunite il 4 maggio u.s, e hanno deliberato quanto segue.

Sovrintendenti:

- N. 37 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto

Numero 18 del 12 maggio 2000

informativo e formulazione dei giudizi complessivi ai sensi dell'art. 53 del DPR 10/1/57n. 3: per tutte vengono confermati i giudizi complessivi del precedente anno;

- N. 1 riesame di pratica di attribuzione dei giudizi complessivi: rinviata per un supplemento di istruttoria;
- N. 4 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi ai sensi dell'art. 54 del DPR 10/1/57: tutti respinti;
- Determinazione dei criteri di massima da adottare, per l'anno 2000, negli scrutini per merito comparativo, a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica superiore agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato: parere favorevole;
- Esame di n. 10 vice sovrintendenti da scrutinare, ora per allora, per merito comparativo per il conferimento della qualifica di sovrintendente della Polizia di Stato: per tutte è stato espresso parere favorevole;
- Esame di n. 3 sovrintendenti da scrutinare, ora per allora, per merito comparativo per il conferimento della qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato: per tutte è stato espresso parere favorevole;
- N. 6 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'art. 72 DPR 335/1982: per tutte è stato espresso parere favorevole;
- N. 1 pratica di concessione di ulteriore aspettativa senza assegni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 del T.U. 10/157, n. 3: parere favorevole.

Agenti e Assistenti:

- N. 92 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto informativo e formulazione dei giudizi complessivi ai sensi dell'art. 53 del DPR 10/1/57, n. 3: per 87 vengono confermati i giudizi complessivi del precedente anno, per 5 vengono declassati per le condanne riportate in sede penale e per le successive sanzioni disciplinari;
- N. 2 riesami di pratiche di attribuzione dei giudizi complessivi: per 1 è stato disposto l'annullamento delle precedenti valutazioni, in quanto per il collocamento in aspettativa speciale non deve procedersi all'attribuzione dei giudizi complessivi; per l'altra è stata disposta l'attribuzione di un giudizio complessivo più favorevole a seguito dell'avvenuta assoluzione in sede penale;
- N. 27 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi ai sensi dell'art. 54 del DPR 1071/57: n. 2 accolte, n. 2 parzialmente accolte, n. 1 irricevibile, n. 22 respinte;
- N. 20 pratiche di agenti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di agente scelto: per tutte è stato espresso parere favorevole;
- N. 8 pratiche di agenti scelti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di assistente: per tutte è stato espresso

parere favorevole;

- N. 31 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi dell'art. 72 DPR 335/1982: per tutte è stato espresso parere favorevole.

Carta di circolazione: entro tre mesi il duplicato al proprio domicilio

In caso di smarrimento o furto del libretto di circolazione dell'auto, come previsto per lo smarrimento o il furto della patente, anche questo documento sarà recapitato a domicilio entro tre mesi dalla denuncia. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile scorso.

Il regolamento prevede una procedura analoga a quella fissata per la patente: il proprietario del veicolo deve presentare la denuncia; contestualmente ottiene il permesso provvisorio di circolazione che gli dà la possibilità di rimettersi subito al volante senza incorrere in sanzioni. Da quel momento la procedura per il rilascio diventa automatica. La nuova carta di circolazione verrà recapitata al domicilio del titolare nel giro di pochi mesi.

Ingannare il fisco non è falso in bilancio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4128/2000 depositata il 31.3.2000, corregge il tiro su falso in bilancio e frode fiscale. Rovesciando il precedente orientamento rigoristico, che prevedeva la punibilità delle falsità in bilancio motivate soltanto da finalità di evasione fiscale, la V Sezione Penale si è nuovamente pronunciata sulla questione, affermando che il reato di "false comunicazioni sociali" non ricorre "quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra un'altra e diversa ipotesi delittuosa, cioè la frode fiscale prevista dall'art. 4, comma 1, lettera f, della legge n. 516/82", e ciò "alla luce della specialità di detta norma rispetto alla prima". Naturalmente, precisa la Suprema Corte, qualora alla volontà di evadere le imposte si accompagni un ulteriore intento di frode verso i soci o verso terzi non vi è dubbio circa la configurabilità di entrambi i delitti: pertanto si impone un "congruo accertamento" in ambedue le direzioni.